



COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Art. 42-bis del Decreto n. 162/2019 cd. 'Milleproroghe' - Costituzione di C.E.R. (Comunità Energetiche Rinnovabili) nel territorio comunale di Carmiano. Indirizzi operativi.
-----------------	---

L'anno 2023, addì 1 del mese di GIUGNO alle ore 19:20, nella sala del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la presidenza di Giovanni ERROI

All'appello nominale risultano:

	Nome e cognome	PRESENT	ASSEN
1	Giovanni ERROI	Sì	
2	Stefania ARNESANO	Sì	
3	Camillo VILLANI MIGLIETTA	Sì	
4	Salvatore DE CRUTO	Sì	
5	Maria Roberta INDENNIDATE	Sì	
6	Maria Lucia PELLEGRINO		Sì

Assiste Segretario Generale Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Si esprime parere Favorevole in linea tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile del Settore

F.to Ing. Daniele CIARDO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'evoluzione del quadro normativo europeo, punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (*prosumer*), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica attraverso le "Comunità Energetiche Rinnovabili" (in acronimo C.E.R. O CER);
- l'obiettivo delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di *governance* nel campo dell'energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- in tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;
- l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica, in conformità alla nuova legislazione europea in materia quale la direttiva UE 2018/2001 Red II, la direttiva UE 2019/944 che introducono la definizione di comunità di energia rinnovabile (CER) e comunità energetica dei cittadini (CEC);
- il Legislatore nazionale, dapprima con l'art. 42-bis del Decreto-legge n. 162/2019 cd. "Milleproroghe" convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8 e successivamente con il D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001 cd. "RED II" sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D.Lgs. n. 210/2021 di attuazione della direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha definito le modalità e le condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabili;
- la Regione Puglia, con la Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche", pubblicata sul BURP n. 91 del 9 agosto 2019, promuove e partecipa all'istituzione di CER per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;

Visto l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 "Milleproroghe" che testualmente recita:

Art. 42-bis. (Autoconsumo da fonti rinnovabili)

1. Nelle more del completo **recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili** secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, **i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).**

3. **I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:** a) nel **caso di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente**, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 **non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale**; b) nel caso di comunità energetiche **gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**; c) **l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari**; d) **la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.**

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di auto consumatori che agiscono collettivamente, agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) **i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;** b) **i soggetti partecipanti condividono l'energia**

prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati; c) **l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo**, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e); d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, **i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;**

e) nel caso di **auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.**

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2: a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di **scegliere il proprio venditore**; b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; c) regolano i **rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa.** I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. **Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.**

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, **gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo di incentivazione tariffario di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto.** Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[...]

Considerato che:

- la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico, che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed è controllato dai suoi membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;
- secondo la normativa sopra citata (*in fase di evoluzione*) le Comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che la CER dovrà perseguire;
- l'Amministrazione comunale ha un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche e come co-gestore poiché in grado di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici a supporto della comunità energetica;
- la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;

Ritenuto che:

- si intende costituire sul territorio comunale una Comunità Energetica Rinnovabile;
- la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità Energetica Rinnovabile, aggregando utenze private e pubbliche, favorisce altresì la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa (al momento della tariffa incentivante prevista dall'Art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e individuata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 16/09/2020, dal lgs. n. 199/2021) (normativa in fase di evoluzione in attesa dell'emanazione dei decreti attuati del d.lgs n.199/2021);
- al fine di procedere alle valutazioni preliminari propedeutiche alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile è necessario avviare una fase conoscitiva, mediante apposito avviso pubblico, per valutare il livello di interesse degli utenti pubblici e privati del territorio comunale ed al contempo per fornire un primo segnale concreto di promozione di una nuova forma di cultura energetica;
- una volta raccolte le adesioni di partecipazione alla CER, si dovrà procedere con la redazione di uno Studio di Fattibilità al fine di valutare gli aspetti tecnici ed economici della nuova iniziativa;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U.EE.LL. 18/08/2000, n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. **Di avviare** la fase conoscitiva demandando al Settore V - Ufficio "Ambiente" competente in materia di politiche energetiche la predisposizione e pubblicazione di apposito avviso pubblico al fine di valutare l'interesse degli utenti pubblici e privati del territorio comunale a costituire la Comunità Energetica Rinnovabile.
2. **Di demandare** al medesimo ufficio, a conclusione della manifestazione di interesse, l'adozione degli atti necessari per provvedere alla predisposizione di apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare gli aspetti tecnico-economici dell'iniziativa.
3. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Carmiano, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.
4. **Di dichiarare** il presente provvedimento, giusta separata votazione unanime resa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

Letto e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Giovanni ERROI

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano:
<https://www.comune.carmiano.le.it>

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Nada MIGLIETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Visti gli atti d'ufficio:

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

Sarà affissa all'Albo Pretorio, il giorno *05/06/2023* e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, li 05/06/2023

Responsabile Segreteria
F.to Dott.ssa Nada MIGLIETTA

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Dalla Residenza Comunale, li _____